

Verbale di Assemblea Generale straordinaria
Associazione Amici della Fondazione di ricerca sul dolore – ISAL
Organizzazione di volontariato-denominata anche “AMICI DI ISAL ODV”

Sede legale in Rimini, C.so D'Augusto n. 26



L'anno duemila ventidue, il giorno 7 del mese di luglio alle ore 9:00, in seconda convocazione, in presenza, presso il “Centro Sociale ISemprevigiani” sito in Rimini, Via Pintor n. 7 ed in collegamento “WhatsApp” si è svolta l'Assemblea generale straordinaria dell'Associazione AMICI DI ISAL ODV.

Assume la Presidenza come da Statuto il Prof. Gianvincenzo D'Andrea, il quale, dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita essendo presenti, di persona, i seguenti soci:

-Vilelmo Serralegri Magnani, William Raffaeli, Franco Garuffi, Soave Serralegri Magnani, Franco Stefani, Roberto Gamberini e Angiuoni Alberto ed in collegamento “WhatsApp” il Presidente medesimo ed i seguenti soci: Roberto Zavatta, Merlini Roberta, Ioli Ileana, Paola Sammarini, Bernardi Gaetano, Giovanna Filippini, Daniela Cassanu, Raffaeli Barbara, Ivana Ioli, Barone Fabio e Alberto Vignali.

Il Presidente dichiara che i soci presenti di persona ed in conference call raggiungono il quorum richiesto dallo Statuto e pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Nuovo Statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il V.Presidente, Vilelmo Serralegri Magnani, il quale dichiara di accettare l'incarico ed inizia i lavori dando lettura dell'ordine del giorno.

Il Presidente continua la sua esposizione informando i soci che l'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ha chiesto di apportare le seguenti modifiche allo statuto già approvato, ai fini dell'iscrizione nel precitato registro:

1) Art. 2.2: non è prevista l'indicazione dell'organo sociale che delibera le attività diverse. E' necessario che nello Statuto venga specificato il carattere secondario e strumentale delle suddette attività diverse, e, se quest'ultime non vengono descritte, deve essere indicato l'organo sociale preposto ad individuarle.

Il Consiglio Direttivo propone di integrare l'articolo 2.2. nei seguenti termini:

2.2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate se rispetto ad esse secondarie e strumentali nel rispetto dei vincoli di legge. La loro individuazione è affidata al Consiglio Direttivo Nazionale.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

2) Art. 5: non sono indicate le tempistiche di evasione della richiesta di visione dei libri sociali e l'organo a cui inviare la richiesta. È necessario inserire in Statuto la previsione del diritto in capo ai soci di prendere visione, oltre che delle scritture contabili di cui agli art. 13 e 14 D.lgs. n. 117/2017, dei libri sociali obbligatori (libro degli associati, libro adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi sociali, registro volontari), nonché l'indicazione delle modalità per rendere effettivo l'esercizio di tale diritto, ovvero a quale organo sociale

Il Presidente

Il Segretario

formulare la richiesta, la forma della richiesta, le tempistiche di evasione della stessa e le modalità di messa a disposizione dei libri sociali (art. 15, III comma, D.Lgs. n. 117/2017 e Circolare Ministero del lavoro n. 20/2018).

Poiché l'Ufficio non ritiene che la formulazione adottata sia esaustiva, si propone di adottare la seguente formulazione

"5.14. Ciascun socio ha il diritto di esaminare i libri sociali, nonché le scritture contabili, presentando richiesta, a mezzo lettera raccomandata anche a mano o posta elettronica certificata, da indirizzare al Presidente del Comitato Direttivo Nazionale, in cui specificare quale documentazione intende visionare. Il Presidente dovrà garantire l'accesso alla documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, specificando le modalità con cui prendere visione della documentazione richiesta. L'eventuale richiesta di acquisizione di copia della documentazione è subordinata all'assunzione dell'impegno a trattare i dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e per tutelare, in ogni tipo di giudizio, la propria posizione e/o quella della stessa associazione".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

3) Art. 5: prevede il diritto di elettorato attivo solo in capo ai soci maggiorenni. Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare. Infatti, dal momento che è prevista l'ammissione di soci minorenni (la cui domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale), il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Il Consiglio Direttivo, pur evidenziando come la clausola statutaria così come formulata non avesse alcun intento discriminatorio e fosse tra l'altro implementazione letterale di una disposizione di legge, propone di modificare l'art. 5.3. nei seguenti termini:

5.3. L'adesione all'Associazione comporta in capo a tutti i soci il diritto di partecipare attivamente alla vita dell'associazione e alle relative assemblee, ivi incluse quelle che hanno per oggetto le modificazioni dello statuto e dei regolamenti. I soci maggiorenni hanno diritto di voto. I soci minorenni sono rappresentati, nell'esercizio del diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

4) Art. 8.9: in assemblea prevede la possibilità di delega ad altro associato che non sia amministratore o dipendente dell'Associazione; tuttavia nelle ODV gli associati non possono essere anche dipendenti della stessa.

Il Consiglio Direttivo, pur evidenziando che nel Codice del terzo settore non è previsto il divieto per il socio di essere dipendente dell'associazione, ritiene in ogni caso ininfluenza per l'associazione tale previsione per cui propone di adottare la seguente formulazione.

8.9. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposte in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Il Presidente

Il Segretario



La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

5) Art. 8.11: *per le deliberazioni assembleari relative a modifiche statutarie, prevede un quorum costitutivo in prima convocazione uguale a quello previsto per l'assemblea ordinaria, tuttavia esso deve essere rafforzato; inoltre in seconda convocazione non si prevede un quorum costitutivo. Si richiama la Circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro, dove si sottolinea che, in virtù del principio democratico, l'approvazione delle modifiche dello statuto deve essere raggiunta con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo assembleare più elevato di quello ordinario. Inoltre, il Ministero, in risposta a un quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento (Nota Min. Lavoro.n.6214 del 09/07/2020), ribadisce che diversa soluzione infatti "non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione..."*

Il Consiglio Direttivo, pur evidenziando come né il codice del terzo settore né il codice civile abbiano voluto vincolare le associazioni prive di personalità giuridica al rispetto dei quorum contemplati espressamente per le associazioni dotate di personalità giuridica, propone di riformulare la disposizione avendo a riguardo l'articolo 21 del codice civile nei seguenti termini, confidando che le assemblee telematiche possano comunque garantire il raggiungimento di quorum così vincolanti:

8.10. *Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.*

8.11. *Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare in materia di fusione, scissione o trasformazione, occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione invece la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.*

8.12. *Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Il Consiglio Direttivo propone infine ai soci di integrare l'articolo 15 relativo all'organo di controllo nei seguenti termini:

Articolo 15 – L'Organo di controllo

15.1. *L'organo di controllo, anche monocratico, viene nominato dall'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla Legge e quando sia ritenuto opportuno. La carica dura tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica ed i suoi componenti sono rieleggibili.*

15.2. *All'Organo di controllo spettano le seguenti funzioni:*

Il Presidente

Il Segretario



r_emiro.Giunta - Prot. 11/07/2022.0613686.E

1) *vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

2) *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*

3) *esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017, la revisione legale dei conti qualora in possesso dei requisiti professionali richiesti;*

4) *esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse;*

5) *procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.*

15.3. *In caso di nomina dell'organo monocratico, l'assemblea nomina anche un controllore supplente.*

15.4. *Il Collegio dei controllori si compone di tre membri effettivi e due supplenti.*

15.5. *I supplenti entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei controllori effettivi con effetto dal giorno in cui ricevono dal legale rappresentante, la notizia della cessazione della carica del controllore unico o di uno dei controllori effettivi.*

15.6. *Il Collegio dei controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri. La convocazione è effettuata con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.*

15.7. *Il Collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio.*

15.8. *Il Collegio dei controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano di età.*

15.9. *Le deliberazioni del Collegio dei controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio.*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

A questo punto il Presidente dà lettura del nuovo Statuto, al termine del quale chiede ai soci di approvarne i suoi contenuti.

Gli associati, preso atto di quanto sopra, alla unanimità, approvano lo Statuto nella nuova formulazione che si allega, sotto la lettera A), come sua parte integrante.

I soci danno quindi mandato al Presidente di espletare tutte le formalità e quindi di procedere con:

1) la registrazione del presente verbale e dell'allegato statuto all'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017;

2) la trasmissione - alla PEC

ASSOCIAZIONI.LEGGE117@POSTACERT.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT
di copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura

Il Presidente

Il Segretario

completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate corredato dalla copia del Verbale di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, unitamente al documento aggiornato di attribuzione del codice fiscale recante la nuova sede legale.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10:00 dello stesso giorno previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, dando mandato al Segretario di trascriverlo nel libro delle assemblee degli associati.

5

Il Presidente

Il Segretario

Il Presidente

Il Segretario

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

il - 7 LUG. 2022.. al n. 2373 serie III
e riscossi euro con F24/F23 del ESFNTVE



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
AMICI DI ISAL ODV



Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Associazione a scopo di solidarietà sociale sotto la denominazione di "Amici della Fondazione di Ricerca sul Dolore – ISAL organizzazione di volontariato" in breve denominata anche come "Amici di ISAL ODV".

ARTICOLO 2 - Oggetto e scopo

2.1. L'Associazione è apolitica ed apartitica, non confessionale e non ha scopo di lucro.

Essa persegue esclusivamente finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale nel campo dell'assistenza all'uomo sofferente.

Sostiene le attività della Fondazione ISAL.

Le attività di interesse generale, svolte prevalentemente a favore di terzi, sono individuate in:

- 1) attività di beneficenza a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, con particolare riferimento alle attività svolte dalla Fondazione ISAL - Istituto di Ricerca e Formazione sul Dolore,
- 2) attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale con particolare riferimento ai temi della pratica, della tecnica, della conoscenza e dell'assistenza all'uomo sofferente, realizzata insieme o in collaborazione con la Fondazione ISAL;
- 3) servizi di assistenza sociosanitaria di sostegno alla persona sofferente e alla sua famiglia nelle strutture sanitarie, assistenziali e presso il domicilio;
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale quale l'organizzazione di convegni e seminari nonché la realizzazione di articoli e ricerche relativamente alle esperienze dei pazienti con dolore, alla ricerca e divulgazione a livello Nazionale ed Internazionale della pratica, della tecnica, della conoscenza e dell'assistenza all'uomo sofferente.

2.2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate se rispetto ad esse secondarie e strumentali nel rispetto dei vincoli di legge. La loro individuazione è affidata al Consiglio Direttivo Nazionale.

2.3. L'Associazione potrà partecipare ad organismi più ampi associandosi a sua volta ad organizzazioni nazionali o mondiali che perseguono finalità simili od affini alla propria.

Articolo 3- Sede

Il Presidente

Il Segretario

3.1. L'Associazione ha sede in Rimini.

Articolo 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, imprese o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

4.2. Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, dagli avanzi netti delle precedenti gestioni e dalle donazioni ricevute, oltre ad introiti netti per interessi.

4.3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione e dalle liberalità di terzi sostenitori;

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

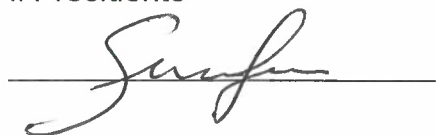
Il Consiglio Direttivo Nazionale annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderirvi e il contributo associativo annuale da versare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e come contributo associativo annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

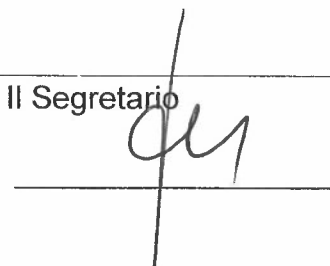
Articolo 5 – Categorie di soci

5.1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato ed altri Enti senza scopo di lucro, nel rispetto dei vincoli di legge, che ne condividono le finalità essendo esclusi criteri discriminatori di ammissione.

Il Presidente



Il Segretario



Allegato A) al Verbale dell'Assemblea straordinaria del 07/07/2022

L'associazione si avvale prevalentemente dell'apporto volontario dei propri soci; la qualità di volontario è incompatibile con qualunque forma di rapporto lavorativo subordinato autonomo con l'Associazione.

Sono Aderenti dell'Associazione:

- a) i Fondatori;
- b) i Soci ordinari dell'Associazione;
- c) i Soci Benemeriti dell'Associazione;
- d) i Soci Beneficiari dell'Associazione.

5.2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso oltre alle ipotesi di esclusione dall'associazione.

5.3. L'adesione all'Associazione comporta in capo a tutti i soci il diritto di partecipare attivamente alla vita dell'associazione e alle relative assemblee, ivi incluse quelle che hanno per oggetto le modificazioni dello statuto e dei regolamenti. I soci maggiorenni hanno diritto di voto. I soci minorenni sono rappresentati, nell'esercizio del diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

5.4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

5.5. Sono Soci ordinari della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

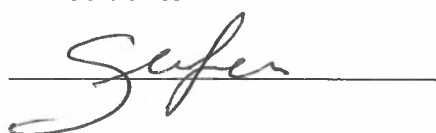
5.6. Sono Soci Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere e con riferimento ai quali può essere previsto un contributo associativo annuale ridotto.

5.7. Sono Soci Benemeriti della Associazione i soci sovventori in quanto versano un importo pari o superiore a quello deliberato dal Consiglio Direttivo come contributo associativo annuale per tale categoria di soci.

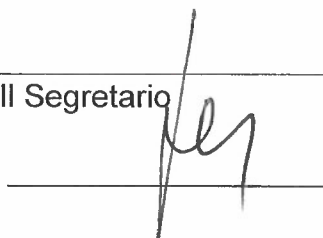
5.8. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo. Non possono assumere la qualifica di associato i dipendenti dell'Associazione.

5.9. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare affettivamente alla vita dell'Associazione.

Il Presidente



Il Segretario



5.10. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il provvedimento di ammissione può essere comunicato anche solo verbalmente all'interessato mentre l'eventuale diniego, opportunamente motivato, deve pervenire per iscritto affinché l'interessato possa valutare l'impugnazione della relativa delibera nel corso della prima assemblea utile alla quale dovrà essere convocato.

5.11. - Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa. Tale recesso, salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato, ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recedere.

5.12. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

5.13. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve essere motivato. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire entro trenta giorni successivi alla notifica all'arbitrato di cui all'art. 19) del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia degli Arbitri.

5.14. Ciascun socio ha il diritto di esaminare i libri sociali, nonché le scritture contabili, presentando richiesta, a mezzo lettera raccomandata anche a mano o posta elettronica certificata, da indirizzare al Presidente del Comitato Direttivo Nazionale, in cui specificare quale documentazione intende visionare. Il Presidente dovrà garantire l'accesso alla documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, specificando le modalità con cui prendere visione della documentazione richiesta. L'eventuale richiesta di acquisizione di copia della documentazione è subordinata all'assunzione dell'impegno a trattare i dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e per tutelare, in ogni tipo di giudizio, la propria posizione e/o quella della stessa associazione.

Articolo 6 – Articolazione territoriale dell'associazione

6.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire alle associazioni affiliate la qualifica di "sezione autonoma regionale dell'Associazione" al fine di promuovere lo svolgimento delle attività nelle diverse Regioni italiane.

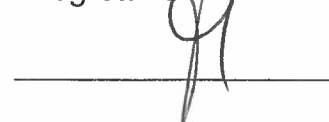
6.2. Alla sezione autonoma regionale aderiscono le associazioni con sede legale in tale territorio regionale.

6.3. Le associazioni aderenti alla sezione autonoma regionale eleggono i delegati che partecipano all'Assemblea nazionale secondo i criteri definiti dal Regolamento delle

Il Presidente



Il Segretario



sezioni autonome regionali o dal Regolamento Organico dell'associazione laddove contempli anche tali aspetti.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

7.1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale degli Aderenti alla Associazione;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) il Tesoriere;
- g) l'Organo di controllo.

7.2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8 – Assemblea Nazionale degli Aderenti

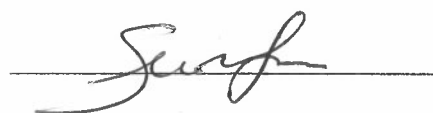
8.1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e dai Delegati Regionali, laddove eletti.

8.2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 31 marzo, e del bilancio preventivo entro il 31 ottobre.

Essa inoltre:

- a - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale e del Tesoriere, all'eventuale revoca del mandato ed all'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei relativi confronti;
- b. nomina i componenti o il componente dell'Organo di controllo, provvede alla revoca del mandato e all'eventuale esercizio di azioni di responsabilità nei relativi confronti;
- c - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d - delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

Il Presidente



Il Segretario



f - delibera su quale attività istituzionale impiegare eventuali utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

g - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

8.3. - L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Delegati, da almeno due Consiglieri o da un decimo dei soci.

8.4. - Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio dello Stato italiano.

8.5. - La convocazione è fatta mediante lettera non raccomandata, trasmessa anche a mezzo posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza. È possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8.6. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le cento unità, la lettera può essere sostituita dalla pubblicazione della convocazione su una pubblicazione dell'Associazione che giunga almeno quindici giorni prima al domicilio eletto da ciascun Associato e dalla affissione nella sede dell'Associazione della comunicazione stessa.

8.7. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

8.8. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8.9. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposte in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

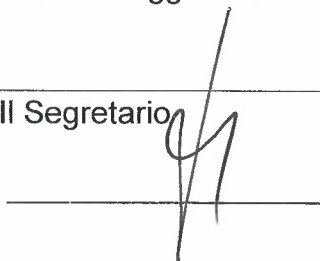
8.10. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

8.11. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare in materia di fusione, scissione o trasformazione, occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda

Il Presidente



Il Segretario



convocazione invece la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

8.12. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Nazionale; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo Nazionale

9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. La carica elettiva è gratuita.

9.2. Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

9.3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

9.4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso farà luogo alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli Aderenti immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

9.5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

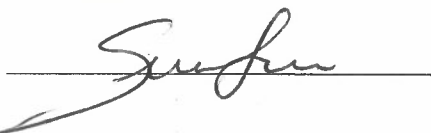
a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;

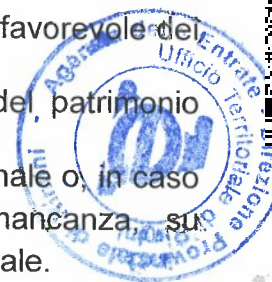
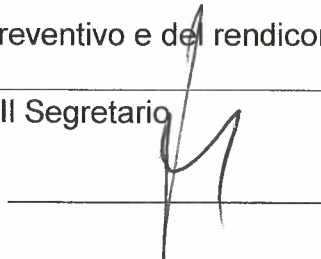
c) l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;

d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Presidente



Il Segretario



Allegato A) al Verbale dell'Assemblea straordinaria del 07/07/2022

9.6. Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei al Consiglio Direttivo, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

9.7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante telefax o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza.

9.8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

9.9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

9.10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

9.11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Articolo 10 - Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale

10.1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire ad altro suo componente la rappresentanza dell'ente dandone comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cui precisare se la rappresentanza deve intendersi disgiunta o congiunta e se sono apposte delle limitazioni del potere di rappresentanza.

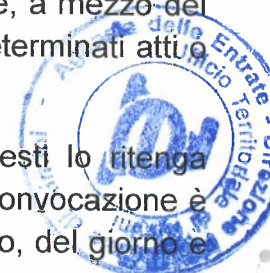
10.2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

10.3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente



Il Segretario



10.4. Il Presidente curà la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonea relazione.



Articolo 11- Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale

11.1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12 - Il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale

12.1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

12.2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Articolo 13 - Libri dell'Associazione

13.1. Oltre alla tenuta di eventuali ulteriori Libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'Organo di controllo unitamente al Libro degli Aderenti all'Associazione.

13.2. I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 14 - Il Tesoriere

14.1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 15 – L'Organo di controllo

15.1. L'organo di controllo, anche monocratico, viene nominato dall'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla Legge e quando sia ritenuto opportuno. La carica dura tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica ed i suoi componenti sono rieleggibili.

15.2. All'Organo di controllo spettano le seguenti funzioni:

Il Presidente

Il Segretario



1) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

3) esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017, la revisione legale dei conti qualora in possesso dei requisiti professionali richiesti;

4) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse;

5) procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

15.3. In caso di nomina dell'organo monocratico, l'assemblea nomina anche un controllore supplente.

15.4. Il Collegio dei controllori si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

15.5. I supplenti entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei controllori effettivi con effetto dal giorno in cui ricevono dal legale rappresentante, la notizia della cessazione della carica del controllore unico o di uno dei controllori effettivi.

15.6. Il Collegio dei controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri. La convocazione è effettuata con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

15.7. Il Collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio.

15.8. Il Collegio dei controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano di età.

15.9. Le deliberazioni del Collegio dei controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio.

Articolo 16 - Bilancio consuntivo, preventivo e bilancio sociale

Il Presidente

Il Segretario



16.1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

16.2. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura e vengono trasmessi via mail ai soci richiedenti.

16.3. Nei casi previsti dalla Legge e quando il Consiglio Direttivo o l'Assemblea lo ritengano opportuno, viene predisposto il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea dei soci congiuntamente al bilancio consuntivo.

Articolo 17 - Avanzi di gestione

17.1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni senza fini di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18 - Scioglimento

18.1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore acquisito il parere dell'Amministrazione preposta, salva diversa indicazione di Legge.

Articolo 19 – Clausola Compromissoria

19.1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, su istanza della parte più diligente, provvedere il Presidente del Tribunale di Rimini.

Il Presidente

Il Segretario

Articolo 20 – Legge applicabile

20.1. Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore e nel Codice civile, in quanto compatibili, nonché a tutte le norme speciali vigenti in materia.



r_emiro, Giunta - Prot. 11/07/2022.0613686.E

Il Presidente

Il Segretario